

## Tempi e controlli

### Rilascio entro 30 giorni

Il certificato preliminare deve essere rilasciato dal notaio “senza indugio” e comunque, di regola, entro 30 giorni dalla richiesta

### Verifiche

Il notaio deve verificare in particolare:

- l'iscrizione nel Registro imprese italiano della decisione

dei soci di approvare il progetto di fusione transfrontaliera e il decorso del termine per l'opposizione dei creditori;

- l'adempimento delle norme sul coinvolgimento dei lavoratori;
- se la società incorporata è italiana, l'assolvimento dell'obbligo di dimostrare di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti

# Il certificato preliminare attesta la correttezza di tutti gli atti preparatori

## L'avvio

Spetta al notaio verificare l'assenza di elementi ostativi o di scopi fraudolenti

### Angelo Busani

La normativa in tema di certificato preliminare (la procedura per la sua emanazione, il suo contenuto e i controlli che debbono essere effettuati al fine del suo rilascio) è senz'altro una delle peculiarità più rilevanti della normativa in tema di fusione transfrontaliera.

Rispetto alla mancanza di disposizioni in tal senso nel vigore della normativa anteriore al Dlgs. 19/2023, è stata anzitutto introdotta la novità secondo cui il certificato preliminare inerente alla società italiana partecipante alla fusione *cross-border* deve essere richiesto al notaio italiano dalla società stessa. Alla relativa istanza

deve essere allegata una notevole serie di documenti, tra i quali spiccano:

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa da tutte le società partecipanti all'operazione, attestante che è iniziata la prescritta procedura di negoziazione, qualora almeno una delle società partecipanti alla fusione applichi un regime di partecipazione dei lavoratori;
- quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società non soggetta alla legge italiana, le certificazioni relative all'esistenza, o meno, di debiti della società italiana nei confronti di amministrazioni o enti pubblici: si tratta, ad esempio, di debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate, di debiti previdenziali e per premi assicurativi, di sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato, di debiti per la restituzione di benefici pubblici localizzati e di debiti aventi a oggetto la restituzione di aiuti di Stato;
- quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società non sog-

getta alla legge italiana, la prova di aver soddisfatto o garantito i predebiti debiti per la restituzione di benefici pubblici localizzati e i debiti aventi a oggetto la restituzione di aiuti di Stato.

Il certificato preliminare deve essere rilasciato dal notaio “senza indugio” e comunque, di regola, entro 30 giorni e in esso il notaio deve testualmente attestare «il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione». Al fine di effettuare tale attestazione, il notaio deve verificare, in particolare:

- l'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese italiano della decisione dei soci della società italiana di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e il decorso del termine per l'opposizione dei creditori;
- l'adempimento della normativa inerente al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione;
- l'assolvimento (quando la società incorporante non è italiana) da parte della società italiana incorporata dell'obbligo di dimostrare, mediante le prescritte certificazioni, di non avere determinati debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti.

Più in generale spetta al notaio italiano di attestare l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società italiana che richiede il rilascio del certificato preliminare; e il fatto che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione transfrontaliera non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegua la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione Europea o della legge italiana e non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana (è, quest'ultima, la c.d. “clausola anti-abuso”).